

ILLIMITY BANK S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 25 SETTEMBRE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

*Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998. n. 58
e ss.mm.ii. e degli artt. 84-ter e 72, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del
Regolamento Consob n. 11971/1999 e ss.mm.ii.*

Disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.illimity.com

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, per il giorno 25 settembre 2025 ore 10:30 CEST, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede straordinaria

1. **Modifiche statutarie relative agli artt. 1 (Denominazione), 4 (Oggetto), 6 (Azioni), 7 (Obbligazioni – Aumento di capitale – Conferimenti), 9 (Assemblea dei soci), 10 (Convocazione dell’Assemblea), 11 (Intervento in Assemblea), 12 (Presidenza dell’Assemblea), 14 (Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche Sociali), 16 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Presidente e Vice Presidente), 19 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 20 (Comitato Esecutivo), 21 (Amministratore Delegato), 24 (Compensi degli Amministratori), 26 (Direttore Generale), 27 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 28 (Compiti, funzioni, poteri e organizzazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione), 29 (Revisore Legale dei conti), 31 (Utili, riserve). Delibere inerenti e conseguenti.**

Sede ordinaria

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]

*** * ***

La presente Relazione Illustrativa è redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (il “**TUF**”) e degli artt. 84-ter e 72, nonché dell’Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e ss.mm.ii. (il “**Regolamento Emittenti**”) e fornisce illustrazione del punto n. 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria.

(a) Motivazione delle modifiche proposte

Signori Azionisti,

come noto, in data 27 giugno 2025, si è concluso il periodo di adesione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'“**OPAS**”) promossa da Banca Ifis S.p.A. (l'“**Banca Ifis**” o l'“**Capogruppo**”) sulle azioni di illimity Bank S.p.A. (l'“**illimity**” o la “**Società**”) e in data 4 luglio 2025, a esito del regolamento delle azioni di illimity portate in adesione all'OPAS durante il periodo di adesione, Banca Ifis è divenuta l'Azionista di controllo della Società.

Inoltre, in data 18 luglio u.s. si è perfezionato il cd. *settlement* delle azioni di illimity portate in adesione all'OPAS durante la riapertura dei termini del periodo di adesione, a esito del quale Banca Ifis è giunta a detenere una partecipazione diretta pari al 91,30% del capitale sociale di illimity (92,488% del capitale sociale tenuto conto delle azioni proprie detenute da illimity), con conseguente avvio della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) (il cd. *sell-out*) da parte di Banca Ifis, il cui *settlement* è previsto per il 5 settembre p.v.. A esito della procedura di *sell-out* potranno verificarsi, alternativamente, i seguenti scenari:

- (i) nel caso in cui Banca Ifis sia giunta a detenere una partecipazione inferiore al 95% del capitale sociale di illimity (comprese le azioni proprie), l'OPAS terminerà e Borsa Italiana disporrà automaticamente il delisting delle azioni di illimity a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento delle azioni acquistate durante il periodo di *sell-out* (ossia, a partire dall'8 settembre p.v.); ovvero
- (ii) nel caso in cui Banca Ifis sia giunta a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di illimity (comprese le azioni proprie), sarà data esecuzione alla procedura congiunta per (x) l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF da parte di Banca Ifis delle residue azioni illimity in circolazione e (y) l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, da parte di Banca Ifis delle residue azioni illimity in circolazione da qualsiasi azionista residuo che faccia richiesta di acquistarle (il cd. *squeeze-out*), a esito della quale Banca Ifis arriverà a detenere il 100% del capitale sociale di illimity e Borsa Italiana disporrà automaticamente il delisting della società (“**Scenario 100%**”).

Alla luce di quanto precede, illimity è entrata a far parte del Gruppo Banca Ifis (anche il “**Gruppo**”) ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis. Pertanto, in coerenza con l'intenzione di Banca Ifis di avviare quanto prima le iniziative per l'integrazione di illimity nel Gruppo, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione le proposte di modifica dello Statuto sociale al fine, tra l'altro, di:

- (i) includere illimity nel Gruppo, rendendola soggetta alla direzione e al coordinamento di Banca Ifis in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- (ii) adeguare, per quanto possibile, gli assetti organizzativi e le ulteriori disposizioni rilevanti di illimity alle previsioni del Gruppo, così da garantire un ordinato svolgimento del processo di integrazione sino alla prospettata fusione per incorporazione di illimity in Banca Ifis (la “**Fusione**”), modificando, tra l'altro, il sistema di amministrazione e controllo da quello monistico a quello tradizionale; e
- (iii) rimuovere i riferimenti alla disciplina applicabile alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, in considerazione del prossimo delisting di illimity.

La modifica del sistema di amministrazione e controllo di illimity da quello monistico a quello tradizionale è volta a:

- (i) garantire un ordinato svolgimento del processo di integrazione di illimity sino alla prospettata Fusione, uniformando il sistema di *governance* della Società a quello adottato da Banca Ifis e da tutte le società del Gruppo;
- (ii) assicurare ai nuovi esponenti di illimity di avere piena consapevolezza del modello di *governance* di illimity, favorendo, in particolare, l'esercizio, da parte dell'organo con funzione di controllo, del proprio ruolo istituzionale di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di illimity;
- (iii) adottare un modello di amministrazione e controllo di illimity allineato a quello di pressoché tutte le banche italiane che, a differenza di quello a oggi vigente, assicura una netta separazione funzionale, in assenza di commistione di ruoli, tra i membri dell'organo con funzione di supervisione strategica e i membri dell'organo di controllo, salvaguardando la pervasività dell'attività di vigilanza svolta da quest'ultimo, che nel sistema monistico non possiede integralmente né le funzioni, né i poteri riconosciuti ai Sindaci; e
- (iv) ridurre i costi di integrazione, anche di carattere organizzativo e procedurale.

(b) Esposizione degli artt. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29 e 31 dello statuto sociale vigente e con evidenza delle modifiche proposte

Si riporta, a raffronto, il testo degli artt. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29 e 31 dello Statuto sociale di illimity, nella versione vigente e in quella con evidenza delle modifiche proposte (evidenziate in rosso e barrato). Inoltre, l'efficacia delle modifiche statutarie proposte avrà inizio in momenti diversi, secondo quanto specificato nella seguente legenda.

Legenda

Testo evidenziato in grigio Le modifiche statutarie avranno efficacia dalla data della prima assemblea di illimity successiva all'assemblea del 25 settembre 2025

Testo non evidenziato in grigio Le modifiche statutarie avranno efficacia dalla data di iscrizione dello Statuto sociale presso il competente Registro delle Imprese

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 1 - Denominazione	
[...]	[...] 3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Banca Ifis ("Gruppo Bancario"). In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Ifis S.p.A. ("Capogruppo"), nell'esercizio dell'attività di direzione e

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario. 4. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.
Art. 4 – Oggetto	
[...] 3. La Società nella sua qualità di Capogruppo del "Gruppo bancario illimity S.p.A." ("Gruppo illimity Bank S.p.A." o "il Gruppo bancario"), ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, comma 4, del TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni nei confronti delle entità componenti il Gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario stesso.	[...] 3. La Società nella sua qualità di Capogruppo del "Gruppo bancario illimity S.p.A." ("Gruppo illimity Bank S.p.A." o "il Gruppo bancario"), ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, comma 4, del TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni nei confronti delle entità componenti il Gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario stesso.
Art. 6 - Azioni	
1. Le Azioni Ordinarie sono indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. Del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"). Nel caso di proprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Banca, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Banca a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. [...]	1. Le Azioni Ordinarie sono indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. Del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") volontaria ai sensi della normativa vigente per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Nel caso di proprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Banca, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Banca a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. [...]

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 7 - Obbligazioni - Aumento di capitale - Conferimenti	
[...] 2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i quorum, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile. [...]	[...] 2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i quorum, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile. [...]
Art. 9 – Assemblea dei Soci	
[...] 2. L'Assemblea ordinaria: [...] (d) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione ovvero ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, le deliberazioni assembleari devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di quorum deliberativi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dall'apposita	[...] 2. L'Assemblea ordinaria: [...] (d) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione ovvero ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, le deliberazioni assembleari devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di quorum deliberativi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dall'apposita

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
procedura per le operazioni con parti correlate. 3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 19, secondo comma, e ai sensi del precedente articolo 6, comma 4, <i>sub (g)</i>), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.	procedura per le operazioni con parti correlate. 3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 19, secondo e terzo comma, e ai sensi del precedente articolo 6, comma 4, <i>sub (g)</i>), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.
Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea	
[...] 3. Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Comitato per il Controllo sulla Gestione. 4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge; detto avviso è pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. 5. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da	[...] 3. Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge. 4. L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente quanto richiesto dalla legge; detto avviso è pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità previste dalla normativa pro tempore vigente (i) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero, in alternativa, (ii) in almeno uno dei seguenti quotidiani: Milano Finanza, Il Sole 24 ORE e Italia oggi, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare, ovvero, laddove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2366, comma 3, del codice civile, inviato agli azionisti al rispettivo domicilio, ovvero all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai medesimi azionisti con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. 5. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, possono, con

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
quelle indicate all'articolo 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente. 6. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2369, primo comma, del codice civile. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.	domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea su richiesta dei soci non sonoè ammessea per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente. 6. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2369, primo comma, del codice civile. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione può tenersi in una o più convocazioni, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione.
Art. 11 – Intervento in Assemblea	
1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, una comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa pro tempore	1. Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa pro tempore vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. [...]	in prima convocazione. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, una comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. La delega deve essere conferita per iscritto può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa pro tempore vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. [...]
Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente (ove nominato), o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile. [...]	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni vicarie (ove nominato), o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile. [...]
Art. 14 – Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche Sociali del Consiglio di Amministrazione	
[...] 2. Liste di candidati 2.1 L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate secondo quanto previsto in appresso, nelle quali i candidati dovranno essere indicati in numero complessivo non superiore a n. 15 (quindici) ed elencati mediante un numero progressivo. Le modalità di votazione assicurano che sia l'Assemblea a nominare, tra i Componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono la carica di componente del Comitato per il Controllo di Gestione. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 2.2 I nominativi indicati nelle liste dovranno essere divisi in due distinte sezioni. La prima sezione include i candidati, in numero non superiore a 14 (quattordici), alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. La seconda sezione include i soli candidati, in numero non superiore a 5 (cinque), alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. 2.3 Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al successivo articolo 16, secondo comma, la prima sezione di ciascuna lista:	[...] [Nota: si precisa che la proposta di modifica del paragrafo 2 verrebbe adottata dall'assemblea solamente in caso di mancato raggiungimento dello Scenario 100%. Nel caso, infatti, di raggiungimento del 95% e di avvio della fase di cd. squeeze-out, il comma 2 sarebbe eliminato e si procederebbe all'elezione degli amministratori alla luce delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1] 2. Lista di candidati 2.1 La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci; i candidati devono essere elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente. Ogni candidato può essere candidato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 2.2 Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, al momento della presentazione della stessa, siano titolari, da soli o unitamente ad altri azionisti, di almeno il 4,5% delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea. La titolarità del numero di azioni necessario ai fini della presentazione della lista deve essere attestata mediante una certificazione dell'intermediario presso cui sono depositate le Azioni, che deve pervenire alla Società entro il termine previsto per il deposito delle liste. Ciascun azionista può presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
– se contiene un numero di candidati pari a 1 (uno), non dovrà rispettare alcun vincolo; – se contiene un numero di candidati pari a 2 (due) o 3 (tre), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 1 (uno); – se contiene un numero di candidati pari a 4 (quattro) o 5 (cinque), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 3 (tre); – se contiene un numero di candidati pari o superiore a 6 (sei), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 4 (quattro); in ogni caso, il numero minimo degli Amministratori Indipendenti richiesti ai fini di cui sopra per la presentazione delle liste, non potrà essere indicato agli ultimi numeri progressivi della prima sezione delle predette liste. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni sezione di ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve possedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno 2/5 (due quinti) - arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario - dei candidati indicati nella lista medesima, o la diversa composizione necessaria ai fini del rispetto della normativa pro tempore vigente, come indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. 2.4 Hanno diritto di presentare le liste: (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,	Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. Le liste devono contenere almeno 2 (due) candidati. Ciascuna lista deve inoltre indicare: – ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 2 (due), candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente; – un numero di candidati almeno pari alla misura prevista dalla normativa vigente che appartenga al genere meno rappresentato, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati pari a 2 (due), restando inteso che in tal caso i 2 (due) candidati dovranno essere di genere diverso. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni in materia di composizione di cui sopra è considerata come non presentata. 2.3 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: a) qualora il numero di Amministratori sia inferiore o pari a n. 10 (dieci): (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli Amministratori salvo 1 (uno); (ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea è espresso l'Amministratore indicato per primo; b) qualora il numero di Amministratori sia superiore a n. 10 (dieci): (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione; e (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società sub (i) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. 2.5 Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. 2.6 Le liste devono essere depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale - anche tramite	maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli Amministratori salvo 2 (due); (ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea è espresso l'Amministratore indicato per primo nell'ordine progressivo; e (iii) dalla lista che risulta terza per numero di voti ottenuti in Assemblea è espresso l'Amministratore appartenente al genere diverso da quello cui appartiene l'Amministratore eletto dalla lista <i>sub</i> (ii) indicato per primo nell'ordine progressivo. In caso di presentazione di due sole liste, la lista <i>sub</i> (ii) esprime 2 (due) Amministratori; in tal caso, è eletto l'Amministratore indicato per primo e il secondo Amministratore in ordine progressivo appartenente al genere diverso da quello cui appartiene l'Amministratore indicato per primo. Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura di tempo in tempo stabilita dalla normativa vigente, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere meno rappresentato. 2.4 Nel caso in cui: (i) sia presentata una sola lista di candidati, l'Assemblea delibera in relazione a tale unica lista con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; (ii) non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. In ogni caso, almeno il numero minimo di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dalla normativa vigente deve possedere i requisiti di

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
un mezzo di comunicazione a distanza definito del Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito - almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 2.4 dovrà essere depositata presso la Sede Sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 2.7 Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine di deposito della stessa deve depositarsi presso la Sede Sociale quanto segue: – le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta; – le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigenti e applicabile alla Società; – un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei	indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. 2.5 Qualora, nel corso dell'esercizio, un numero di Amministratori inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente risultasse in possesso requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione delibererà la decadenza di uno o più dei propri membri che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore anzianità di carica o, a parità di anzianità di carica, secondo un criterio di minore età. L'Amministratore dichiarato decaduto sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista dell'Amministratore decaduto, secondo l'ordine progressivo, nel rispetto della normativa sull'equilibrio tra generi. In difetto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione di uno o più membri indipendenti, fermo il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalla normativa vigente. 2.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o altre cause, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel rispetto della normativa sull'equilibrio tra generi, alla sostituzione degli amministratori cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, del codice civile, scegliendo, ove possibile, il primo candidato non eletto secondo il relativo ordine progressivo della lista dalla quale era stato tratto l'Amministratore venuto meno, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, un sostituto designato dai soci che avevano presentato la lista dalla quale era stato tratto l'Amministratore venuto meno e dovendo, in ogni caso, l'Assemblea provvedere successivamente alla conferma dell'Amministratore così cooptato. 2.7 Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare - anche in tempi successivi - la metà o più degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario ed in tal caso l'Amministratore più

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di Amministratore della Società (e se del caso anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, secondo comma; nonché – ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, pro tempore vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni che potranno essere preventivamente rese pubbliche dalla Banca nell'avviso di convocazione. 2.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità. 3. Votazione Se risultano depositate più liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: (i) dalla prima sezione della lista che ottiene la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione") viene eletto un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, meno 2 (due), secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima; (ii) dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione vengono tratti 2 (due) Amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (iii) i restanti 2 (due) Amministratori, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, vengono eletti dalla prima	anziano, rimasto in carica, convoca l'Assemblea perché provveda alle nuove nomine secondo le modalità previste dalla legge. In mancanza di amministratori, il Collegio Sindacale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi di legge. 2. Lista di candidati 2.1 L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate secondo quanto previsto in appresso, nelle quali i candidati dovranno essere indicati in numero complessivo non superiore a n. 15 (quindici) ed elencati mediante un numero progressivo. Le modalità di votazione assicurano che sia l'Assemblea a nominare, tra i Componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono la carica di componente del Comitato per il Controllo di Gestione. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 2.2 I nominativi indicati nelle liste dovranno essere divisi in due distinte sezioni. La prima sezione include i candidati, in numero non superiore a 14 (quattordici), alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. La seconda sezione include i soli candidati, in numero non superiore a 5 (cinque), alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. 2.3 Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al successivo articolo 16, secondo comma, la prima sezione di ciascuna lista: — se contiene un numero di candidati pari a 1 (uno), non dovrà rispettare alcun vincolo; — se contiene un numero di candidati pari a 2 (due) o 3 (tre), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
sezione della lista di minoranza che non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto (i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona dei primi 2 (due) candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella prima sezione della lista stessa (la "Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione"); (iv) il restante Amministratore componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione viene eletto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione, ed assume la carica di Presidente del medesimo Comitato per il Controllo sulle Gestione. Qualora la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società necessaria per la presentazione delle liste, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non contenga candidati sufficienti a completare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato per il Controllo sulla Gestione, si procederà, per quanto necessario, alla nomina di candidati tratti dalla lista risultata terza per numero di voti ricevuti o, in assenza di altre liste votate, sarà dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione; il tutto sempre secondo l'ordine progressivo indicato in ciascuna delle due sezioni. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso	requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 1 (uno); se contiene un numero di candidati pari a 4 (quattro) o 5 (cinque), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 3 (tre); se contiene un numero di candidati pari o superiore a 6 (sei), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 4 (quattro); in ogni caso, il numero minimo degli Amministratori Indipendenti richiesti ai fini di cui sopra per la presentazione delle liste, non potrà essere indicato agli ultimi numeri progressivi della prima sezione delle predette liste. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni sezione di ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve possedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno 2/5 (due quinti) arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario dei candidati indicati nella lista medesima, o la diversa composizione necessaria ai fini del rispetto della normativa pro tempore vigente, come indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. 2.4 Hanno diritto di presentare le liste: (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che verrà comunque indicata nell'avviso di

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
numero di voti, è considerata Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti, la lista presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione, o in subordine, quella votata dal numero maggiore di azionisti (per testa). Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto, ma sempre in ogni caso separatamente per ciascuna delle due sezioni in cui le liste sono articolate. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato	convocazione; e (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società sub (i) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. 2.5 Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. 2.6 Le liste devono essere depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto; il tutto sempre separatamente per ciascuna delle due sezioni in cui le liste sono articolate. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, gli Amministratori mancanti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti ai fini del rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. 4. Lista unica – Assenza o mancata votazione di più liste Nel caso in cui: (a) venga presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima richiesta per la presentazione delle liste come indicato al punto 2 del presente articolo, l'Assemblea esprime il proprio voto in relazione a tale unica con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; (b) non venga presente alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;	rese pubbliche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 2.4 dovrà essere depositata presso la Sede Sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 2.7 Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine di deposito della stessa deve depositarsi presso la Sede Sociale quanto segue: — le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta; — le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigenti e applicabile alla Società; — un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di Amministratore della Società (e se del caso anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16,

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
in ogni caso, resta fermo il rispetto delle discipline pro tempore vigenti in materia di numero minimo di Amministratori, numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, ed equilibrio tra generi. 5. Cause di cessazione dalla carica La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge. La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne le ragioni e, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli Amministratori in carica e previo parere del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine (all'unanimità dei presenti); ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità degli altri componenti del medesimo Comitato. La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata e la revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo comma, in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, determina la cessazione dalla carica anche di componente del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista (e sezione) a cui apparteneva ciascun componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista (e sezione), qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di	secondo comma; nonché ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, pro tempore vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni che potranno essere preventivamente rese pubbliche dalla Banca nell'avviso di convocazione. 2.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità. 3. Votazione Se risultano depositate più liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: (v) dalla prima sezione della lista che ottiene la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione") viene eletto un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, meno 2 (due), secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima; (vi) dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione vengono tratti 2 (due) Amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (vii) i restanti 2 (due) Amministratori, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, vengono eletti dalla prima sezione della lista di minoranza che non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto (i),

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire ovvero qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non fosse tale da consentire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo il meccanismo previsto dal comma precedente, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti nella prima sezione di alcuna lista, avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di indipendenza dell'Amministratore da sostituire e la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; tale ultima previsione - fermo quanto previsto al comma precedente - non trova, invece, applicazione nel caso di sostituzione di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per cui, in assenza di un candidato non eletto nella seconda sezione di alcuna lista, dovrà essere interessata l'Assemblea. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci, che ratificherà la loro nomina o conferirà la carica ad altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente. Non si tiene conto del sistema del voto lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero minimo prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente	e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona dei primi 2 (due) candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella prima sezione della lista stessa (la "Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione"); (viii) il restante Amministratore componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione viene eletto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione, ed assume la carica di Presidente del medesimo Comitato per il Controllo sulla Gestione. Qualora la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società necessaria per la presentazione delle liste, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non contenga candidati sufficienti a completare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato per il Controllo sulla Gestione, si procederà, per quanto necessario, alla nomina di candidati tratti dalla lista risultata terza per numero di voti ricevuti o, in assenza di altre liste votate, sarà dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione; il tutto sempre secondo l'ordine progressivo indicato in ciascuna delle due sezioni. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti, la lista presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione, o in subordine, quella votata dal numero maggiore di azionisti (per testa). Quanto sopra trova

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
inerente l'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto, ma sempre in ogni caso separatamente per ciascuna delle due sezioni in cui le liste sono articolate. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto; il tutto sempre separatamente per

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	ciascuna delle due sezioni in cui le liste sono articolate. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, gli Amministratori mancanti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti ai fini del rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. 4. Lista unica – Assenza o mancata votazione di più liste Nel caso in cui: (a) venga presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima richiesta per la presentazione delle liste come indicato al punto 2 del presente articolo, l'Assemblea esprime il proprio voto in relazione a tale unica con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; (b) non venga presente alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; in ogni caso, resta fermo il rispetto delle discipline pro tempore vigenti in materia di numero minimo di Amministratori, numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, ed equilibrio tra generi.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	5. Cause di cessazione dalla carica La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge. La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne le ragioni e, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli Amministratori in carica e previo parere del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine (all'unanimità dei presenti); ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità degli altri componenti del medesimo Comitato. La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata, e la revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo comma, in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, determina la cessazione dalla carica anche di componente del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista (e sezione) a cui apparteneva ciascun componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista (e sezione), qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire ovvero qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non fosse tale da consentire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo il meccanismo previsto dal comma precedente, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti nella prima sezione di alcuna lista, avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di indipendenza dell'Amministratore da sostituire e la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; tale ultima previsione - fermo quanto previsto al comma precedente - non trova, invece, applicazione nel caso di sostituzione di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per cui, in assenza di un candidato non eletto nella seconda sezione di alcuna lista, dovrà essere interessata l'Assemblea. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci, che ratificherà la loro nomina o conferirà la carica ad altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente. Non si tiene conto del sistema del voto lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero minimo prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 – Consiglio di Amministrazione	
1. La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409 <i>sexiesdecies</i> e ss. del codice civile, ed è dunque amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra 9 (nove) e 15 (quindici), 3 (tre) dei quali compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica ai sensi della normativa pro tempore vigente, guida la Società perseguendo il successo sostenibile ai fini della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la Società. 2. Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Tutti gli Amministratori che compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione e almeno n. 4 (quattro) degli Amministratori diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto (gli "Amministratori Indipendenti"). Gli Amministratori devono inoltre rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa, anche di vigilanza e regolamentare, pro tempore vigente, nonché eventualmente preventivamente indicati dalla Società. 3. Salvo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, Un amministratore non può essere considerato "indipendente" nelle seguenti ipotesi:	1. La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409 <i>sexiesdecies</i> e ss. del codice civile, ed è dunque amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra 9 (nove) e 15 (quindici), 3 (tre) dei quali compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica ai sensi della normativa pro tempore vigente, guida la Società perseguendo il successo sostenibile ai fini della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la Società. Gli Amministratori possono essere non soci. 2. Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Tutti gli Amministratori che compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione e almeno n. 4 (quattro) degli Amministratori diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere Nel Consiglio di Amministrazione devono essere previsti un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto (gli "Amministratori Indipendenti"). Gli Amministratori devono inoltre rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa, anche di vigilanza e regolamentare, pro tempore vigente, nonché eventualmente preventivamente indicati dalla Società. 3. Salvo quanto previsto dalla normativa pro

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da esse controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i>; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i>; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla	tempore vigente, un amministratore non può essere considerato "indipendente" nelle seguenti ipotesi: a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: — della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; — di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: — con la Società o le società da esse controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; — con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
normativa pro tempore vigente; e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Inoltre, un Amministratore non può essere considerato "indipendente" nei casi previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. 4. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente per i componenti degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. Inoltre, i componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori Indipendenti. Con riguardo al requisito di professionalità, almeno uno dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve: (i) essere iscritto nel registro dei revisori legali e (ii) per un periodo di almeno 3 (tre) anni, aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti. Gli altri componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono aver esercitato, anche alternativamente e per un periodo di almeno 3 (tre) anni, l'attività di revisione legale o aver maturato una comprovata esperienza nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e finanza; in particolare, vengono prese in considerazione le seguenti circostanze: (i) aver svolto attività di	quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa pro tempore vigente; e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Inoltre, un Amministratore non può essere considerato "indipendente" nei casi previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. 4. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente per i componenti degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. Inoltre, i componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori Indipendenti. Con riguardo al requisito di professionalità, almeno uno dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve: (i) essere iscritto nel registro dei revisori legali e (ii) per un periodo di almeno 3 (tre) anni, aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti. Gli altri componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono aver esercitato, anche alternativamente e per un periodo di almeno 3 (tre) anni, l'attività di revisione legale o aver maturato una comprovata esperienza nelle materie dei

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; (ii) aver svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Società; (iii) aver svolto attività professionali (connotata da adeguati livelli di complessità e svolta in via continuativa) in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Società; (iv) aver svolto attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo; o (v) aver svolto funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società. Con riferimento al requisito di indipendenza, inter alia, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre entità del Gruppo bancario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (a tal fine, si intende per strategica la partecipazione che sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% (cinque per cento) del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo bancario). I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti di altri comitati endoconsiliari diversi dai comitati aventi competenze in	controlli interni, di amministrazione e finanza; in particolare, vengono prese in considerazione le seguenti circostanze: (i) aver svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; (ii) aver svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Società; (iii) aver svolto attività professionali (connotata da adeguati livelli di complessità e svolta in via continuativa) in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Società; (iv) aver svolto attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo; o (v) aver svolto funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società. Con riferimento al requisito di indipendenza, inter alia, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre entità del Gruppo bancario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (a tal fine, si intende per strategica la partecipazione che sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% (cinque per cento) del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo bancario). I componenti del Comitato per il

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
materia di gestione dei rischi, operazioni con parti correlate e soggetti collegati o remunerazioni. [...]	Controllo sulla Gestione non possono essere componenti di altri comitati endoconsiliari diversi dai comitati aventi competenze in materia di gestione dei rischi, operazioni con parti correlate e soggetti collegati o remunerazioni. [...] <i>[Nota: si precisa che i paragrafi che seguono verranno approvati dall'assemblea solamente in caso di raggiungimento dello Scenario 100%. Nel caso, invece, di mancato raggiungimento di tale scenario, tali paragrafi non sarebbero sottoposti all'approvazione dell'assemblea in quanto la sostituzione degli amministratori sarebbe regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2.6 e 2.7]</i> 6. Valgono le disposizioni di legge per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori. Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare - anche in tempi successivi - la metà o più degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario ed in tal caso l'Amministratore più anziano, rimasto in carica, convoca l'Assemblea perché provveda alle nuove nomine secondo le modalità previste dalla legge. In mancanza di Amministratori, il Collegio Sindacale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi di legge.
Art. 17 – Presidente e Vice Presidente	
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente, ove non minato o designato dall'Assemblea, e può eleggere un Vice-Presidente. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni vicarie il Vice-Presidente (ove nominato) ovvero il Consigliere non esecutivo più anziano in carica. [...]	1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente, ove non nominato o designato dall'Assemblea, e può eleggere uno o più Vice-Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni vicarie il Vice-Presidente con funzioni vicarie (ove nominato), ovvero il Vice-Presidente senza funzioni vicarie, ovvero il Consigliere non esecutivo più anziano in carica, o, in subordine, il soggetto eletto col voto

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	della maggioranza del Consiglio di Amministrazione. [...]
Art. 19 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	
[...] 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa, anche di vigilanza, pro tempore vigente, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: a) la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli indirizzi generali e delle politiche di governo e gestione dei rischi, e il loro esame periodico, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società e del Gruppo bancario; b) la valutazione sul generale andamento della gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile; c) la valutazione, con periodicità almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo bancario e, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni; d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza da parte della Società; e) la redazione e approvazione del progetto di bilancio di esercizio, e consolidato, ove previsto, e delle relazioni infrannuali; f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o che comportino variazioni del Gruppo bancario, nonché l'assunzione o dismissione di rami d'azienda; g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, inclusa la facoltà di adozione	[...] 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa, anche di vigilanza, pro tempore vigente, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: a) la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli indirizzi generali e delle politiche di governo e gestione dei rischi, e il loro esame periodico, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società e del Gruppo bancario; b) la valutazione sul generale andamento della gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile; c) la valutazione, con periodicità almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo bancario e, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni; d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza da parte della Società; e) la redazione e approvazione del progetto di bilancio di esercizio, e consolidato, ove previsto, e delle relazioni infrannuali; f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o che comportino variazioni del Gruppo bancario, nonché l'assunzione o dismissione di rami d'azienda; g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, inclusa la facoltà di adozione

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile; h) la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, l'eventuale sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico e la determinazione o modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale nonché la determinazione del compenso ad esso spettante. La nomina di uno o più Vice-Direttori ai sensi del successivo articolo 21, comma quinto; i) su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di rischi, che si avvale a tal e fine del comitato cui è attribuita la competenza in materia di nomine, la nomina e revoca del Responsabile della funzione Internal Audit, del Chief Risk Officer (CRO), del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione antiriciclaggio (Responsabile AML) sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle funzioni di controllo; j) previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF e di quanto previsto dal successivo articolo 27 dello Statuto; k) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale; l) l'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i limiti al cumulo degli incarichi degli organi sociali per la carica di amministratore; m) la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche di vigilanza, pro tempore vigente e dal Codice di	delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile; h) la eventuale nomina e la revoca del Direttore dei componenti della Direzione Generale, l'eventuale sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico e la determinazione o modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore dei componenti della Direzione Generale nonché la determinazione del compenso ad esso spettante. La nomina di uno o più Vice-Direttori ai sensi del successivo articolo 21, comma quinto; i) su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di rischi, che si avvale a tal e fine del comitato cui è attribuita la competenza in materia di nomine, la nomina e revoca del Responsabile della funzione Internal Audit, del Chief Risk Officer (CRO), del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione antiriciclaggio (Responsabile AML) sentito il Collegio Sindacale Comitato per il Controllo sulla Gestione, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle funzioni di controllo; j) previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF e di quanto previsto dal successivo articolo 27 dello Statuto; k) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale; l) l'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i limiti al cumulo degli incarichi degli organi sociali per la carica di amministratore;

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") (ivi inclusi i comitati aventi competenze in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, remunerazioni, gestione dei rischi nonché di nomine) ed eventuali ulteriori i comitati, determinandone, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e gli eventuali compensi spettanti a membri dei comitati medesimi; n) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero; o) delibera sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, e sottopone all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ai fini dell'adozione delle deliberazioni assembleari di cui al precedente articolo 9, secondo comma, lettera (d); p) nomina e revoca il responsabile della funzione salute e sicurezza, il quale ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui sono attribuiti i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di disposizione per gestire in modo compiuto e completo tutti gli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, stabilendone il relativo budget di spesa ai fini dello svolgimento dell'incarico allo stesso	m) l) la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche di vigilanza, pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") (ivi inclusi i comitati aventi competenze in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, remunerazioni, gestione dei rischi nonché di nomine) ed eventuali ulteriori i comitati, determinandone, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e gli eventuali compensi spettanti a membri dei comitati medesimi; n) m) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero; o) delibera sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, e sottopone all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ai fini dell'adozione delle deliberazioni assembleari di cui al precedente articolo 9, secondo comma, lettera (d); p) n) nomina e revoca il responsabile della funzione salute e sicurezza, il quale ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui sono attribuiti i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di disposizione per gestire in modo compiuto e completo tutti gli adempimenti in materia di tutela della

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
attribuito; q) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione. r) gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo bancario, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza. 4. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti che non siano parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea. [...] 6. Gli organi delegati più precisamente riferiscono al Consiglio di Amministrazione e dunque anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati e dalle eventuali società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti	sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, stabilendone il relativo <i>budget</i> di spesa ai fini dello svolgimento dell'incarico allo stesso attribuito; q) o) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione; r) p) il recepimento di regolamenti e politiche del Gruppo Bancario, predisposti dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo; s) q) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative inderogabili. gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo bancario, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza. 4. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti che non siano parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea. [...] 6. Gli organi delegati più precisamente riferiscono al Consiglio di Amministrazione e dunque anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati e dalle eventuali società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
disposizioni di legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. [...]	mediante nota scritta. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. [...]
Art. 20 – Comitato Esecutivo	
[...] 2. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri (diversi dai componenti del Comitato per il controllo sulla Gestione) pari a 3 (tre) o 5 (cinque), fermo restando che l'Amministratore Delegato, ove nominato, è membro di diritto di detto organo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto al voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano d'età. Il Comitato Esecutivo può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato Esecutivo, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo. [...]	[...] 2. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri (diversi dai componenti del Comitato per il controllo sulla Gestione) pari a 3 (tre) o 5 (cinque), fermo restando che l'Amministratore Delegato, ove nominato, è membro di diritto di detto organo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto al voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano d'età. Il Comitato Esecutivo può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato Esecutivo, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo. [...]

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
6. Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione e specificamente anche il Comitato per il Controllo sulla Gestione delle decisioni assunte in ciascuna riunione entro i 20 (venti) giorni	6. Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione e specificamente anche il Comitato per il Controllo sulla Gestione delle decisioni assunte in ciascuna riunione entro i 20 (venti) giorni
Art. 21 – Amministratore Delegato	
[...] 2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e specificamente al Comitato per il Controllo sulla Gestione secondo quanto previsto nel precedente articolo 19 comma 6. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società. 3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (l), (n), (p) e (r). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie. 4. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale. 5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice-Direttori. Il Vice-Direttore o i Vice-Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.	[...] 2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e specificamente al Comitato per il Controllo sulla Gestione secondo quanto previsto nel precedente articolo 19 comma 6. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società. 3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (lm), (n), (p) e (rq). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie. 4. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale. 5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice-Direttori. Il Vice-Direttore o i Vice-Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 24 – Compensi degli Amministratori	
[...] 2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di remunerazioni e sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione. 3. La remunerazione degli Amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione è in ogni caso stabilita, all'atto nomina dello stesso, dall'Assemblea e per tutta la durata della carica.	[...] 2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di remunerazioni e sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale. 3. La remunerazione degli Amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione è in ogni caso stabilita, all'atto nomina dello stesso, dall'Assemblea e per tutta la durata della carica.
Art. 26 – Direttore Direzione Generale	
1. La Direzione Generale, ove prevista dalla struttura organizzativa di volta in volta in essere, è composta dal Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti e i poteri. Come previsto dal precedente articolo 21, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, i compiti e i poteri del Direttore Generale possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore Delegato. 2. Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi. 3. In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Direttore Generale, ove nominato, è il capo del personale. 5. In quanto capo del personale, in particolare,	1. La Direzione Generale, ove prevista dalla struttura organizzativa di volta in volta in essere, è composta dal Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti e i poteri. Come previsto dal precedente articolo 21, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, i compiti e i poteri del Direttore Generale possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore Delegato. 2. Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi. 3. In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Direttore Generale, ove nominato, è il capo del personale. 5. In quanto capo del personale, in particolare,

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
formula proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria dei dipendenti, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. 6. Il Direttore Generale, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge. 7. Ove nominato, il Direttore Generale, quando non rivesta la qualifica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e assiste alle riunioni dell'Assemblea.	formula proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria dei dipendenti, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e, ove del caso, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. La Direzione Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale. 6.2. Il Direttore Generale, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge. 7. Ove nominato, il Direttore Generale, quando non rivesta la qualifica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e assiste alle riunioni dell'Assemblea. 3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati. 4. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi. 5. In alternativa alla nomina del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Generali, determinandone la durata dell'incarico e le attribuzioni, da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, secondo le rispettive competenze. 6. Il Condirettore Generale ovvero, ove ne siano nominati più d'uno, i Condirettori Generali, curano l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato, lo assistono nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale e partecipano, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ciascuno con funzioni consultive secondo le rispettive competenze.
Art. 27 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154- bis del TUF e da ogni altra disposizione normativa pro tempore vigente e applicabile alla Società; il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo. [...]	1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154- bis del TUF e da ogni altra disposizione normativa pro tempore vigente e applicabile alla Società; il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo. [...]
Art. 28 – Compiti, funzioni, poteri e organizzazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale	
1. Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie. È, inoltre, investito dei poteri, svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previsti dalla disciplina normativa, di vigilanza e regolamentare, pro tempore vigente, segnalando anche le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione e i suoi componenti, anche individualmente, possono	1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. <i>[Nota: si precisa che la proposta di introduzione dei successivi paragrafi da 1.1 a 1.11 verrebbe adottata dall'assemblea solo in caso di mancato raggiungimento dello Scenario 100%. Nel caso, invece, di raggiungimento di tale scenario, l'elezione dei sindaci sarebbe regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1]</i>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine ricevono da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. Inoltre, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo. Secondo quanto stabilito dall'art. 151-ter del TUF possono pertanto, in via esemplificativa: (i) chiedere, anche individualmente, agli altri Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affare, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) chiedere, anche individualmente, al Presidente la convocazione del Comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al Comitato alla prima riunione successiva. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, inoltre, (iii) può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione od il Comitato Esecutivo (ove costituito) ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Comitato, ricevendo dati e informazioni rilevanti dai responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno della Società; (iv) può procedere, anche a mezzo di un componente dello stesso appositamente delegato, in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	1.1 La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, divise in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può essere candidato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 1.2 Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, al momento della presentazione della stessa, siano titolari, da soli o unitamente ad altri azionisti, di almeno il 4,5% delle Azioni aventi diritto di voto in Assemblea. La titolarità del numero di azioni necessario ai fini della presentazione della lista deve essere attestata mediante una certificazione dell'intermediario presso cui sono depositate le Azioni, che deve pervenire alla Società entro il termine previsto per il deposito delle liste. Ciascun azionista può presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 1.3 Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. 1.4 Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. 1.5 Ciascuna lista deve contenere candidati alla carica di Sindaco effettivo e candidati alla carica di Sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa vigente. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. 1.6 All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione scambia informazioni con l'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo, ove costituito, che sono tenuti a riferire al Comitato per il Controllo sulla Gestione, almeno con periodicità trimestrale, in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle entità del Gruppo bancario. In particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 2. Il regolamento di funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione viene approvato dal Comitato stesso, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, che si riunisce con cadenza periodica, viene convocato dal suo Presidente mediante avviso, da comunicarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. I verbali e gli atti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere firmati da tutti gli intervenuti. 4. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato per il Controllo sulla Gestione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia comunque assicurata: a) la possibilità di accertamento dell'identità di	di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, 2 (due) Sindaci effettivi e uno supplente; 2) dalla lista che risulta seconda per numero di voti è eletto Sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla stessa lista è eletto Sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età. 1.7 Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nel Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere meno rappresentato. È dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza. 1.8 Qualora siano state presentate solo liste con un numero di candidati inferiore a 3 (tre) e non vi sia alcun candidato del genere meno rappresentato, non sarà obbligatoria la presenza di un Sindaco supplente del genere meno rappresentato mentre i componenti effettivi del Collegio Sindacale saranno così nominati: 1) il Presidente, tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza; 2) un Sindaco effettivo tratto dalla lista di maggioranza; 3) un Sindaco effettivo con votazione secondo le maggioranze di legge in sede di Assemblea che, senza vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un membro appartenente al

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente; b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione; la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione.	genere meno rappresentato. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché sia garantita la presenza di un numero di sindaci effettivi appartenente al genere meno rappresentato almeno nella misura richiesta dalla normativa vigente. Altrimenti, subentrerà l'altro Sindaco supplente. 1.9 Nel caso in cui (i) sia presentata una sola lista di candidati, l'Assemblea delibera in relazione a tale unica lista con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, e risulteranno eletti 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa, fermo restando il rispetto, in ogni momento, dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa vigente; (ii) non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. 1.10 Qualora occorra provvedere alla nomina di Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire un Sindaco designato dalla lista di minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. 1.11 Qualora quest'ultimo meccanismo non garantisca la presenza di almeno un Sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, la nomina avverrà con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. 1.12 Il Collegio Sindacale Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie. È, inoltre, investito dei poteri, svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previsti dalla disciplina normativa, di vigilanza e regolamentare, pro tempore vigente, segnalando anche le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia. 1.13 Il Collegio Sindacale Comitato per il Controllo sulla Gestione e i suoi componenti, anche individualmente, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 2403-bis del codice civile. A tal fine ricevono da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. Inoltre, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo. Secondo quanto stabilito dall'art. 151 ter del TUF possono pertanto, in via esemplificativa: (i) chiedere, anche individualmente, agli altri Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affare, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) chiedere, anche individualmente, al Presidente la convocazione del Comitato,

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al Comitato alla prima riunione successiva. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, inoltre, (iii) può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione od il Comitato Esecutivo (ove costituito) ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Comitato, ricevendo dati e informazioni rilevanti dai responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno della Società; (iv) può procedere, anche a mezzo di un componente dello stesso appositamente delegato, in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione scambia informazioni con l'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo, ove costituito, che sono tenuti a riferire al Comitato per il Controllo sulla Gestione, almeno con periodicità trimestrale, in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle entità del Gruppo bancario. In particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 2. Il regolamento di funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale viene approvato dal Comitato Collegio Sindacale stesso, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	Collegio Sindacale, che si riunisce con cadenza periodica ai sensi dell'articolo 2404 del codice civile, viene convocato dal suo Presidente mediante avviso, da comunicarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. I verbali e gli atti del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti. 4. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia comunque assicurata: a) la possibilità di accertamento dell'identità di tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente; b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione; c) la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione Collegio Sindacale.
Art. 29 – Revisore Legale dei conti	
[...] 2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione secondo quanto stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.	[...] 2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione secondo quanto stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni di legge pro tempore vigenti.
Art. 31 – Utili, riserve	
[...] 2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di riserva.	[...] 2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti delle norme anche regolamentari tempo per tempo vigenti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di riserva.

(c) Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che le proposte modifiche al testo dello Statuto sociale di illimity non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

(d) Autorizzazioni

L'esecuzione della delibera in esame è, in ogni caso, soggetta all'accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario), della conformità alla sana e prudente gestione delle modifiche statutarie proposte. Alla data di pubblicazione della presente relazione il procedimento finalizzato al rilascio di tale provvedimento è in corso.

(e) Deliberazione proposta all'Assemblea

Per le suesposte ragioni, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie e le proposte ivi formulate, e
- subordinatamente al rilascio da parte di Banca d'Italia del provvedimento di accertamento della conformità alla sana e prudente gestione delle modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche dello Statuto sociale agli articoli 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29 e 31, quali risultanti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, dando atto che, rispetto al testo attualmente in vigore, sono rimasti invariati, in particolare, la denominazione, la sede, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la durata, il capitale e il numero e le caratteristiche delle azioni ordinarie, disponendo che le modifiche dello Statuto sociale relative agli articoli 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29 e 31 (secondo quanto meglio precisato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione) avranno efficacia dalla data di iscrizione dello Statuto sociale presso il competente Registro delle Imprese, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto sociale inerenti al passaggio dal sistema di amministrazione e controllo monistico a quello tradizionale (i.e., di cui agli articoli 10, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 27 e 28 secondo quanto meglio precisato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione), che avranno efficacia dalla data della prima assemblea di illimity successiva all'assemblea del 25 settembre 2025 che sarà convocata dagli Amministratori per adottare i provvedimenti relativi al rinnovo degli organi sociali, assemblea per la quale la presentazione delle liste di candidati degli organi sociali è sin d'ora prevista e autorizzata in coerenza con il sistema di amministrazione e controllo tradizionale in corso di adozione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza".

Milano, 6 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Rosalba Casiraghi